

STATUTO
CONSORZIO
"Villa del Casale"

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Costituzione

1. Tra i Comuni di Aidone, Barrafranca, Centuripe, Enna, Piazza Armerina e la provincia regionale di Enna, è costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, applicabile nell'Ordinamento della Regione siciliana, un Consorzio di funzioni denominato "Villa del Casale".
2. L'ammissione di nuovi Enti, in quanto portatori di un interesse qualificato, tenuto conto dello scopo sociale, è deliberata dalla Assemblea, previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali degli Enti consorziati; il suddetto parere deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso favorevolmente; l'Assemblea approva anche le conseguenti modifiche alle quote di partecipazione.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa ed economico-finanziaria.

Art. 2
Scopi

1. Il Consorzio, nell'intendimento di consentire ai Comuni aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative, che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico dell'azione amministrativa, ha come scopo l'esercizio comune delle funzioni connesse alla realizzazione delle attività e al perseguimento degli Obiettivi di cui al progetto "Villa del Casale".
2. Per la realizzazione degli scopi di cui al primo comma il Consorzio può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, ivi comprese iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità, attraverso corsi di formazione, convegni o altre forme nel territorio di riferimento.
3. E' possibile, con apposito atto di modifica del presente statuto, estendere gli scopi sociali del Consorzio.

Art. 3
Durata

1. Il consorzio ha durata sino al 31/12/2013, durata che potrà essere prorogata e potrà cessare:
 - a) per compimento dello scopo;
 - b) per volontà degli enti convenzionati.
2. Nel caso di cessazione del Consorzio il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli comuni in parti uguali, fermo restando che gli interventi infrastrutturali realizzati confluiranno nel patrimonio dell'Ente aderente nel cui territorio sono ubicati. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea all'unanimità.
3. La stima dei beni mobili ed immobili viene effettuata di comune accordo, salvo il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 11 della convenzione.

Art. 4
Sede ed ambito territoriale

1. Il Consorzio ha sede legale presso la Sede della Provincia Regionale di Enna e potrà avere propri uffici nei comuni nei quali esplica la propria attività.
2. Il Consorzio opera, di regola, nel territorio dei Comuni consorziati, ma può, a seguito di deliberazione dell'Assemblea estendere la propria attività al territorio di altri enti previa intesa con i medesimi.

Art. 5
Convenzione

1. I rappresentanti dei Comuni stipulano la convenzione che viene approvata unitamente al presente Statuto.
2. La convenzione individua gli atti fondamentali del Consorzio che devono essere trasmessi ai comuni aderenti.

TITOLO II
ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6
Gli Organi del Consorzio:

Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea.
- b. il Presidente dell'Assemblea.
- c. il Consiglio di Amministrazione.
- d. il Presidente del consiglio di Amministrazione.
- e. il Segretario Direttore

Art. 7
L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta rappresentanza delle comunità locali.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività degli organi consorziali.

Art. 8
Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio e dal presidente della Provincia Regionale di Enna.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del sindaco o del Presidente della Provincia, la rappresentanza dell'Ente in seno all'Assemblea è esercitata di diritto da chi lo sostituisce.
3. E' Presidente dell'Assemblea, di diritto, il Presidente della Provincia regionale di Enna.
4. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella convenzione e richiamata nello Statuto.

Art. 9 Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del rendiconto d'esercizio, per pronunciarsi sullo stato di attuazione dei programmi e per l'assestamento al bilancio. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. Il recapito degli avvisi può avvenire mediante notifica dei messi notificatori degli Enti o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nei casi urgenti, mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio degli Enti aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei rappresentanti degli Enti Consorziati.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Per la validità della relativa seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea tratta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima
7. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti, scrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, per l'esame e le conseguenti determinazioni
8. Alle riunioni del Consorzio possono essere invitati, separatamente o congiuntamente, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Direttore, i revisori dei conti; i medesimi se invitati formalmente, sono tenuti ad essere presenti, hanno diritto di parola ma non di voto; dei loro interventi viene fatta menzione nel verbale.

Art. 10 Competenza

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.
In particolare compete all'Assemblea.
 - a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.
 - b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge. e negli altri casi previsti dal presente statuto.
 - c) la determinazione delle indennità e/o dei gettoni di presenza a favore dei componenti gli organi del Consorzio
 - d) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della connessa relazione previsionale e programmatica, e delle relative variazioni ;
 - e) l'approvazione del rendiconto della gestione;

- f) l'autorizzazione al Consorzio di amministrazione alla contrazione di mutui e all'emissione di prestiti obbligazionari
- g) l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale.
- h) la nomina, la conferma, la risoluzione del rapporto di lavoro del segretario Direttore del Consorzio.
- i) l'autorizzazione al consiglio di Amministrazione all'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi.
- j) l'autorizzazione al consiglio di amministrazione all'affidamento di attività e servizi mediante convenzione.
- k) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi resi dal Consorzio.
- l) la nomina dei Revisori dei Conti.
- m) la definizione degli indennizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto.
- n) Le modifiche allo statuto consortile.
- o) l'ammissione di nuovi Enti e il prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati.
- p) tutti quegli atti riservati dalla legge alla competenza dei Consigli comunali

Art. 11 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, le modalità di redazione e pubblicazione. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile della ragioneria, o dal Direttore Segretario in caso di loro assenza o impedimento, salvo che tali pareri siano già contenuti all'interno di deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su tutte quelle che non abbiano contenuto tecnico-finanziario.
2. L'elezione del consiglio di Amministrazione ha luogo con la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea.
3. Le deliberazioni devono essere assunte con i voti della maggioranza dei presenti con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le deliberazioni di cui all'articolo 10 costituiscono atti fondamentali e devono pertanto essere trasmesse ai comuni associati.
5. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio per quindici giorni consecutivi. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
6. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
7. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste nello Statuto e nei regolamenti in vigore presso la Provincia Regionale di Enna.

8. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario Direttore, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
9. I contratti in forma pubblica amministrativa del Consorzio sono rogati dal Segretario-Direttore del Consorzio

Art. 12

Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - b) controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli Uffici;
 - c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti
2. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica cinque anni e decade con la perdita dello status di Presidente della Provincia Regionale di Enna..

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività di amministrazione dell'Ente, e letto dall'Assemblea consortile.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono comunque possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri e i componenti delle Giunte dei Comuni consorziati, i membri dell'Assemblea nonché coloro che sono in lite con il Consorzio, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
4. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 3 consiglieri, compreso il Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio.
6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo.

Art 14

Elezione

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 11, sulla base di una proposta formulata dal Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza.

Art. 15 **Competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo sull'attività, di gestione spettante ai responsabili dei servizi e al Segretario Direttore in caso di loro assenza o impedimento.
2. Predisporre le proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
 - a) il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonché lo schema di rendiconto della gestione ;
 - b) gli schemi di regolamento;
 - c) il progetto di programma triennale;
3. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) assegnazione direttive generali da osservare da parte dei responsabili dei servizi o del Segretario-Direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmati e c i formulati dall'Assemblea consorziale ;
 - b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
 - c) autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione a stare ed a resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi altra giurisdizione speciale ;
 - d) decide in ordine ad eventuali transazioni ;
 - e) decide in ordine a consulenze legali e non, a collaborazioni esterne determinandone le condizioni ed i compensi;
 - f) approva i progetti preliminari e di massima;
 - g) determina le tariffe e i corrispettivi dovuti per la prestazione delle funzioni consortili nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'Assemblea ;
 - h) decide intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - i) approva gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e autorizza il Segretario - Direttore alla sottoscrizione ;
 - j) adotta tutti gli atti che gli siano attribuiti dai regolamenti e/o dallo Statuto;
 - k) adotta tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alla giunta municipali.

Art. 16 **Adunanze e deliberazioni**

- I. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno un consigliere o del Direttore generale. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea consortile.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche;
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale degli enti locali, in ordine alla forma, modalità di redazione, controlli e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per il Consorzio, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal Consiglio di Amministrazione sotto la propria responsabilità, con votazione della maggioranza dei presenti.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione; coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio. A lui spetta la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente fatte salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni tipo o grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.
2. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede; fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni.
 - b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio.
 - c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri.
 - d) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi
 - d) può delegare, per singole materie o affari le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.
 - e) Il Presidente compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dallo statuto e dai regolamenti all'Assemblea e che non rientrano nelle competenze del Consiglio Direttivo, del Direttore Segretario e dei responsabili dei servizi.
 - f) Il Presidente esercita le competenze riconosciute al Sindaco dal D.Lgs 267/2000 e dalla legislazione regionale, purchè compatibili con il presente Statuto..
4. Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa nonché, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dai regolamenti del Consorzio, la nomina dei responsabili dei servizi.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, da un componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso incaricato di sostituirlo. Gli incarichi e le deleghe devono essere conferiti e revocati per iscritto, dandone notizia all'assemblea.

Art. 18

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dall'ordinamento della Regione Sicilia. Le indennità e/o i gettoni di presenza sono deliberate dall'Assemblea consortile.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.
3. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuare le conseguenze dannose.

4. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare il suo dissenso, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

5 I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle sedute e alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

6. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dalla Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma 5 o per altro legittimo motivo.

TITOLO III ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

Art. 19 Principi e criteri generali

1 Il Consorzio informa l'organizzazione dei servizi e del personale, a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, dal Segretario-Direttore e dal personale, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre, il Segretario-Direttore e i Funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente secondo criteri di economicità.

Art. 20 Struttura tecnico-operativa

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico-operativa a cui compete l'attività gestionale, che risponde al Segretario-Direttore

2. Per la definizione dell'assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati dai decreti legislativi n. 267/2000 e 165/2001, come applicati nell'ordinamento della Regione Siciliana.

3. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, come applicabile nell'ordinamento della Regione Sicilia.

4. I regolamenti di cui al comma precedente sono adottati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

5. Il Consorzio si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti, degli Enti locali associati, tramite comando.

6. I Responsabili dei servizi provvedono agli atti di gestione dell'Ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

7. Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda i servizi tecnici e i servizi finanziari tra i dipendenti della Provincia Regionale di Enna che ne abbia i requisiti.

8. Il Consiglio di può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali.

9. In assenza di responsabili dei servizi spettano al Segretario Direttore tutti i compiti ed i poteri attribuiti per legge ad essi.

Art. 21
Direzione del Consorzio

1. La Direzione del Consorzio è affidata al Segretario Direttore.
2. E' Segretario Direttore il Segretario generale del Comune consorziato con il maggior numero di abitanti ed è nominato con delibera dell'Assemblea.
3. Il Segretario Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere, con delibera dell'Assemblea, confermato di triennio in triennio.
4. Sono applicabili al Segretario Direttore le disposizioni dei cui all'art. 18, in quanto compatibili.
5. Non può ricoprire l'incarico di Segretario Direttore chi abbia fatto parte del Consiglio di Amministrazione qualora non sia cessato dall'incarico almeno due anni prima della nomina.

Art. 22
Competenze del Segretario Direttore

1. Il Segretario Direttore è l'organo cui compete la sovrintendenza sull'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuali per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il segretario Direttore svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla Legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
3. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) esercita le attribuzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) ha la direzione e la sovrintendenza sui funzionari e sul personale del Consorzio;
 - d) irroga i provvedimenti disciplinari
 - e) presiede le commissioni di gara e di concorso
 - f) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il consorzio verso l'esterno.
 - g) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi.
 - h) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
 - i) firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - j) esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea consorziale, del consiglio di amministrazione e del Presidente.

Art. 23
Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Segretario Direttore, è inibita la possibilità di esercitare ogni altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono assumere incarichi o essere nominati Segretario Direttore del consorzio i componenti delle Giunte e dei consigli degli enti locali associati.

3. Il Segretario Direttore ed il Presidente del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

TITOLO IV PATRIMONIO – FINANZE – CONTABILITA' - APPALTI

Art.24

Gestione economica e finanziaria

1. per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale al consorzio si applicano le disposizioni dettate per gli enti locali.

In particolare il Consorzio adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per i fini previsti dal decreto legislativo no 267/2000.

2. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra entrate ed uscite.

Art.25

Patrimonio.

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad esso in dotazione dai Comuni e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.

Art.26

Fonti finanziarie

1. Al finanziamento del Consorzio provvedono in via ordinaria gli Enti locali associati mediante il versamento di contributi stabiliti in misura eguale.

2. Il contributo a carico di ogni Ente associato è deliberato annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dall'Assemblea.

Art.27

Destinazione dell' avanzo finanziario

1. In presenza di un avanzo Finanziario determinato in sede di approvazione del rendiconto della gestione, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione, provvederà a destinarlo secondo le finalità previste dal D.Lgs. 267/2000, nonché per la riduzione del contributo richiesto ai Comuni associati per l'esercizio successivo.

Art. 28

Rapporti finanziari con gli enti associati

1 Qualora un Ente associato non eroghi nei tempi stabiliti quanto attribuito a suo carico, il Consorzio applica interessi moratori secondo le modalità stabilite nella Convenzione di costituzione.

2 Il Consorzio, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrate ed uscite, potrà chiedere ai Comuni associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio.

Art.29
Appalti e forniture

1 Il Consorzio osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive CEE, applicabili agli enti pubblici.

2 Spetta al Segretario Direttore la presidenza delle commissioni di gara. Le commissioni di gara devono essere composte di esperti, interni o esterni all'azienda, con esclusione, in ogni caso dei membri dell'assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Segretario Direttore.

TITOLO V
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 30
Revoca

1. Il presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati dall'Assemblea consorziale, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei componenti

2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede entro un termine di un mese. Nell'intervallo, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dall'Assemblea.

Art. 31
Decadenza

1. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dall'incarico.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, con le procedure stabilite dalla legge o dai regolamenti

Art.32
Raccordo con gli enti

1 Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette a cura del Segretario Direttore agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea secondo i tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art.33
Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri comunali degli enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art 34

Collegio dei revisori dei Conti

1. L'Assemblea consorziale elegge, un Collegio di Revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio, dei Revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti,
 - c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto all' accesso agli atti e documenti del Consorzio.
5. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza. produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.
8. I revisori, se invitati, sono tenuti ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art.35

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto bancario.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

TRASPARENZA, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE

Art. 36

Trasparenza

1. Il Consorzio **informa** la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini.
2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il Consorzio assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla attività, anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Rende pubblica, con le modalità stabilite dal Regolamento, la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di incarichi direttivi del Consorzio.

Art.37

Albo delle Pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione vengono resi noti con l'affissione in apposito albo delle pubblicazioni posto nella sede

dell'Ente. Dei medesimi atti può essere disposta. In casi particolari, l'affissione all'albo pretorio dei comuni associati

2. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 38

Accesso e Partecipazione

1. I cittadini e tutti coloro, che rappresentino interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

2. Il Consorzio, anche con provvedimenti di carattere regolamentare, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei provvedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

3. I provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire nel procedimento'

5. Il consorzio individua il Funzionario responsabile, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi' Nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. Il consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti.

Art. 39

Partecipazione degli utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio.

2. A tal fine il consorzio è impegnato a:

a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta, anche in forma scritta

b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;

c) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici.

d) predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del consorzio e modalità di fruizione dei servizi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La convenzione e lo statuto le loro modificazioni ed integrazioni sono approvate dai Consigli comunali a maggioranza dei presenti ed entrano in vigore il primo giorno successivo alla stipula della convenzione o degli atti integrativi da parte degli enti aderenti.
3. La potestà regolamentare viene esercitata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fini del Consorzio.
4. I regolamenti sono pubblicati subito dopo che sia avvenuta esecutiva la deliberazione che li approva ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la deliberazione ed i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.